



# COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5 del 31/01/2022

**Oggetto :**

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI CUNEO PER L'INSTALLAZIONE E UTILIZZO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DA REMOTO, E NON, PER LA RILEVAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E RIPARTO DEI PROVENTI DA PARTE DEL COMUNE DI VERZUOLO SU STRADE PROVINCIALI.

L'anno **duemilaventidue**, addì **trentuno**, del mese di **gennaio**, alle ore **16:30**, in una sala del palazzo comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
PANERO Giovanni Carlo	Sindaco	X	
PETTITI Giampiero	Vice Sindaco	X	
QUAGLIA Mattia Domenico	Assessore	X	
PERUZZI Gabriella	Assessore	X	
OLIVERO Simona	Assessore	X	
<b>Totale</b>		5	0

Nel rispetto della delibera G.C. n. 41/2020: gli assessori QUAGLIA Mattia Domenico e PERUZZI Gabriella partecipano in collegamento videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom.

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **MAZZOTTA C. Donatella**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANERO Giovanni Carlo** nella sua qualità di **Sindaco**, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO che:

- l'articolo 142, comma 12-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) stabilisce che: “ I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni sono attribuiti in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione”;
- la normativa è stata completata con la previsione di cui all'art. 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha affidato ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti da emanare di concerto con il Ministero dell'Interno e sentita la conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, la definizione delle modalità di versamento dei proventi agli enti interessati, di cui al citato comma 12-bis dell'art.142 del Codice della Strada. Il legislatore ne ha altresì previsto la decorrenza temporale stabilendo al comma 3 del citato art. 25, che “le disposizioni di cui al comma 12-bis, 12-ter e 12 quater dell'art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 “si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 2”;
- successivamente un nuovo intervento del Legislatore ha consentito la reviviscenza senza limitazioni del citato comma 12-bis dell'art. 142 del CDS, stabilendo che “il decreto di cui al comma 2 dell'art. 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell' art. 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 285/92 (art. 4-ter, comma 16, del d.l. 2 marzo 2012 n 16, convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44). Il richiamato decreto alla data odierna non risulta ancora essere emanato;
- dalla ricostruzione del quadro normativo appena richiamato ne deriva dunque che le Amministrazioni sono comunque tenute all'applicazione delle disposizioni contemplate dai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'art. 142 del codice della strada, con la conseguenza, che è per esse obbligatorio provvedere all'accantonamento e successivo versamento delle quote del 50% dei proventi delle suddette sanzioni, da destinare all'ente proprietario della strada;
- La Provincia di Cuneo, con nota PECU 79607 del 31/12/2021 pervenuta il 31/12/2021 prot. 17924 e integrata il 03/01/2022 prot. 108/2022 ha trasmesso copia della “Convenzione per l'installazione e l'utilizzo di apparecchiatura elettronica per la rilevazione delle violazioni dei limiti massimi di velocità da parte del Comune su strade Provinciali – Nuovo Protocollo d'Intesa”, richiedendone nel contempo l'approvazione da parte del Comune per definire i reciproci rapporti;

**DATO ATTO** che la Provincia di Cuneo ha autorizzato, con una comunicazione ns prot. 12438/2014, il collocamento dei velobox e di conseguenza all'utilizzo delle apparecchiature per la misurazione della velocità sulle strade di competenza provinciale: S.P. n.589 a progr. Varie nel centro abitato e S.P. n.137 a prog. Varie nel centro abitato;

**RILEVATO** che oltre alle postazioni sopra richiamate gli operatori di Polizia Locale del Comune di Verzuolo utilizzano le strumentazioni di rilevamento della velocità in dotazione anche sulle altre strade provinciali presenti sul territorio comunale;

**CONSIDERATO** che l'utilizzo di tecnologie applicate al controllo del territorio e alla prevenzione delle violazioni alle norme del Codice della Strada incrementa la percezione e di sicurezza dei cittadini e può contribuire a diminuire il rischio di incidenti, costituendo altresì un deterrente capace di disincentivare e reprimere comportamenti illeciti e dannosi per la sicurezza stradale;

**VISTA** altresì la Deliberazione della Corte dei Conti n.1/SEZAUT/2019/QMIG sulla ripartizione dei proventi-quantificazione delle somme da ripartire, con la quale viene confermato, in merito alla corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità rilevati con apparecchi elettronici spettante, per legge, all'Ente proprietario della Strada;

**CONSIDERATO** che la Deliberazione della Corte dei Conti n.1/SEZAUT/2019/QMIG ha chiarito che la modalità di determinazione dei proventi deve essere effettuata non per cassa ma per competenza con relativo accantonamento al Fondo crediti di Dubbia Esigibilità;

**RITENUTO** pertanto dover procedere all'approvazione dello schema di convenzione;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/18.08.2000;

**CON** votazione unanime, favorevole palesemente espressa

## **DELIBERA**

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente deliberato;
2. Di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con la Provincia di Cuneo per l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature elettroniche per la rilevazione delle violazioni dei limiti massimi di velocità da parte del Comune su strade Provinciali, che si compone di n. 13 articoli e che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;
4. Di dare atto che eventuali nuove postazioni di box per autovelox autorizzate dalla Provincia ricadranno nella predetta convenzione;
5. Di demandare, per quanto di competenza, al Responsabile dell'AREA di VIGILANZA e al Responsabile dell'AREA CONTABILE.

## **INDI**

Con separata votazione unanime, favorevole, palesemente espressa la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.







Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
PANERO Giovanni Carlo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
MAZZOTTA C. Donatella

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa